



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il cliente si richiama al reclamo nel quale aveva esposto quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario, in data 18.12.2012, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***536;
- che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 30.04.2017; in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto un rimborso a titolo di commissioni e premi per € 808,29;
- che le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione pratica e gli oneri corrisposti all'intermediario del credito devono essere rimborsate secondo un criterio *pro rata*;
- di richiedere, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso ed € 500,00 per spese di assistenza tecnica (tale domanda di rifusione delle spese non viene riproposta nella richiesta economica del ricorso).

La cliente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto al rimborso di € 2.453,35, per oneri non maturati, somma così calcolata:

- Commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute *pro quota*:
€ 1.108,80 (totale) / 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 637,56
- Commissioni di gestione pratica e spese documentali *pro quota*:
€ 1.712,41 (totale) / 120 (totale rate) x 69 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 984,64 – già rimborsate in Conteggio estintivo: € 808,29 = € 176,35



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Oneri relativi al costo di intermediazione *pro quota*:
 $\text{€ } 2.851,20 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 69 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 1.639,44$

La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli interessi legali dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso esponendo quanto segue:

- il contratto è stato estinto in data 30.04.2017 alla rata n. 51; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 808,29 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma (non riscossa) di € 651,13;
- le commissioni di attivazione hanno natura *upfront* e, pertanto, la richiesta di rimborso deve essere rigettata;
- la richiesta di rimborso avente ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; conseguentemente la richiesta del loro rimborso deve essere formulata nei confronti dell'intermediario del credito.

La parte ricorrente, in sede di repliche, dichiara di non formulare ulteriori osservazioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 rate su 120 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

Le richieste formulate dal ricorrente attengono al rimborso *pro quota* delle clausole di cui alle lettere B, C, F del prospetto economico di cui alle condizioni contrattuali in atti.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:



- la Commissione di attivazione di cui alla lett. B) del prospetto economico ha natura *recurring*;
- la Commissione di gestione di cui alla lett. C) del prospetto economico ha natura *recurring*;
- la Commissione per attività svolte dall'intermediario del credito di cui alla lett. F) del prospetto economico deve essere considerata *upfront*.

Per quanto concerne i rimborsi successivi all'estinzione del prestito, in sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 808,29 a titolo di rimborso commissioni (gestione e bancarie) non maturate. Nella risposta al reclamo, inoltre, l'intermediario ha manifestato la propria disponibilità a riconoscere al cliente l'ulteriore somma di € 651,13, ma l'offerta è stata rifiutata dal cliente

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.237,75	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	264,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/02/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,41%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.108,80	Recurring	57,50%	637,56		637,56
Commissioni gestione pratica (C)				1.712,41	Recurring	57,50%	984,64	808,29	176,35
Commissioni intermediario del credito (F)				2.851,20	Upfront	35,41%	1.009,55		1.009,55
Totale				5.672,41					1.823,46

La domanda, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell'importo di cui sopra, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui "Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.823,46 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA